

numero			Bellinzona
3385	sb	4	25 giugno 2013

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Gentile Signora  
Eveline Widmer-Schlumpf  
Consigliera federale  
Dipartimento federale delle finanze  
Bundesgasse 3  
3003 Berna

### Procedura di consultazione concernente la Legge federale sull'esenzione fiscale di persone giuridiche con scopi ideali

Signora Consigliera federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandoLa per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, con la presente Le rendiamo note le nostre osservazioni.

#### INTRODUZIONE

Abbiamo preso atto che l'avamprogetto è stato elaborato in attuazione della mozione del Consigliere agli Stati Kuprecht del 20 marzo 2009, accolta da entrambe le Camere. Nell'atto parlamentare si invitava il Consiglio federale ad esaminare la possibilità che

- nella legge sull'imposta federale diretta ed eventualmente anche nella legge sull'armonizzazione delle imposte le associazioni vengano esentate dall'imposta completamente o fino a un certo importo;
- a patto che i loro redditi e la loro sostanza siano destinati a scopi ideali, in particolare alla promozione della gioventù e delle nuove generazioni.<sup>1</sup>

Nella sessione estiva 2009 del Consiglio degli Stati il mozionante ha esplicitato il suo atto evidenziando che non si tratta di esentare qualsiasi associazione con interessi economici, bensì quelle con scopi ideali. Egli riteneva che fosse il legislatore a dover

<sup>1</sup> Mozione Kuprecht del 20 marzo 2009 nr. 09.3343.

decidere se potessero essere esentate completamente (eventualità da accogliere favorevolmente) oppure dovessero essere fissati dei limiti<sup>2</sup>.

## SITUAZIONE NEL CANTON TICINO PRIMA DELL'ARMONIZZAZIONE FISCALE

I cambiamenti dettati dalla necessità di adeguare il diritto cantonale alle legge federale sull'armonizzazione fiscale delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e alla legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) hanno sottratto dal beneficio dell'esenzione dalle imposte ordinarie gli enti con scopi ideali, attribuendo tale vantaggio unicamente alle persone giuridiche di pubblica utilità o che perseguono scopi pubblici<sup>3</sup>. Ne discende che prima della revisione totale della Legge tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, nel Canton Ticino le società cooperative, le associazioni e le fondazioni che perseguivano degli scopi ideali nel Cantone erano posti al beneficio dell'esonero fiscale dalle imposte ordinarie (v art. 15 cpv. 1 lett. I) LT 1976). Le imposte di successione e donazione non sono per contro state oggetto di armonizzazione fiscale, ciò che ha permesso di mantenere l'esenzione delle persone giuridiche con scopi ideali<sup>4</sup>.

## ATTI PARLAMENTARI E MODIFICHE LEGISLATIVE CANTONALI

Si osserva che vi è una certa sensibilità sul tema del sostegno alle associazioni che svolgono delle attività fondandosi sul volontariato e nella deducibilità dei contributi da parte delle persone che le sostengono. Segnatamente si rimarca che nel febbraio 2011 era stata presentata un'iniziativa parlamentare generica volta a innalzare le soglie d'imposizione nei confronti delle associazioni che nel passato erano definite a scopo ideale<sup>5</sup>. Il Parlamento cantonale ha dato seguito a detta iniziativa, in data 24 settembre 2012, approvando la proposta commissionale<sup>6</sup>, attenuando l'aliquota d'imposta relativa all'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, considerando di offrire un servizio alle associazioni senza scopo di lucro.

Un atto parlamentare chiedeva inoltre di parificare il trattamento ed accettare tutti i contributi versati da contribuenti a scopo benefico (società sportive, culturali, benefiche) quale deduzione dal reddito<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Kuprecht, intervento Consiglio degli Stati, sessione estiva 2009, terza sessione, 27.05.2009, 08h15

<sup>3</sup> Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria del 13 ottobre 1993 nr. 4169, pag. 49

<sup>4</sup> Barbuscia-Genini, Esenzioni di persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di pubblica utilità, Deduzione delle devoluzioni, in RtiD I-2008, p. 334

<sup>5</sup> Iniziativa parlamentare generica del 21 febbraio 2011 di Jelmini e confirmatari per il gruppo PPD ripresa da De Rosa "Associazioni a scopo ideale: innalzare le soglie d'imposizione sull'utile e sul capitale. Lo Stato sostenga fattivamente il volontariato"

<sup>6</sup> Rapporto 7 settembre 2012 della Commissione speciale tributaria

<sup>7</sup> Interrogazione Badasci del 27 settembre 2012 nr 231.12 le varie società sportive, culturali e a scopo benefico attive sul nostro territorio non vengono trattate tutte allo stesso modo davanti al fisco in merito ai versamenti ricevuti dal contribuente

## GIURISPRUDENZA CANTONALE IN MATERIA DI ENTI IDEALI

Come già rilevato in materia d'imposte di successione e donazione il legislatore ticinese ha mantenuto l'esenzione fiscale per le persone giuridiche che perseguono degli scopi ideali nel Cantone o d'interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini (art. 154 cpv. 1 lett. d LT). Sotto l'egida di detta norma è stata promulgata diversa giurisprudenza, dalla quale si evince *che la nozione di "scopo ideale" è molto più ampia di quella di "pubblica utilità" e si oppone a quella di scopo di lucro. La principale differenza rispetto alla pubblica utilità è rappresentata dall'assenza dell'interesse generale e del disinteresse, che si è visto essere propri dello scopo di pubblica utilità. È il caso, in particolare, delle associazioni, che si reggono sì sul solo sacrificio finanziario dei membri, ma che non perseguono il bene di terzi.*<sup>8</sup> La giurisprudenza cantonale ha comunque evidenziato che anche se la nozione di scopo ideale è meno restrittiva di quella di pubblica utilità, la stessa dev'essere opposta a quella di scopo di lucro, di conseguenza l'esenzione in questo caso va negata<sup>9</sup>. Anche in tempi recenti la Camera di diritto tributario ha ribadito che *in linea di principio, la nozione di scopo ideale si contrappone a quella di scopo di lucro. Si tratta dunque di un concetto più ampio rispetto a quello della pubblica utilità, che non presuppone lo svolgimento in modo disinteressato di un'attività per il bene generale della collettività. Vi rientrano anche quegli enti che, pur fondandosi sul sacrificio finanziario dei propri membri, perseguono fini non necessariamente meritevoli di promozione, con l'intenzione di migliorare la condizione dei loro aderenti. È il caso, in particolare, delle associazioni, che si reggono sì sul solo sacrificio finanziario dei membri, ma che non mirano al bene di terzi.*

*L'esenzione fiscale degli enti che perseguono scopi ideali era stata introdotta con un'apposita modifica della lett. l dell'art. 15 relativo alle imposte ordinarie e della lett. e dell'art. 120 relativo alle imposte di successione e donazione della legge tributaria del 1976, con effetto a contare dal 1° gennaio 1987: il Consiglio di Stato aveva infatti ritenuto di concedere l'esonero anche a quegli enti che, quale attività principale, promuovevano gli interessi ideali specifici dei loro membri. Secondo le indicazioni contenute nel messaggio, beneficiavano allora della qualifica di associazioni a scopo ideale, fra le altre, le società sportive (calcio, tennis, aeroclub, ecc.), le società per il tempo libero (foto, cine e radioamatori, ecc.), le società amatoriali (canto, teatro, filodrammatica, carnevale, bande, ecc.) e le società locali (di quartiere, studentesche, ecc.).*<sup>10</sup>

## PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA AL FINE DI ATTUARE LA MOZIONE

Abbiamo preso atto delle quattro possibili soluzioni che sono state analizzate. Dalla giurisprudenza poc'anzi citata si evince che è possibile dare una definizione di scopo

<sup>8</sup> RDAT n. 13t/I-1998, cfr. inoltre RDAT n. 5t/II-1993

<sup>9</sup> RDAT n. 10t/II-1999

<sup>10</sup> Sentenza Cdt del 26 settembre 2012 nr. 80.2012.34/36 e giurisprudenza ivi citata

ideale e che quest'ultimo dev'essere posto in contrapposizione agli scopi economici o ai fini di lucro, di conseguenza non concordiamo sul fatto che non sia possibile effettuare una delimitazione (cfr. rapporto esplicativo punto 3.2 pag. 27). La scelta effettuata basata sull'oggetto fiscale che prevede che *per le persone giuridiche con scopi ideali dovrebbe essere fissato un limite di esenzione dall'imposta di 20 000 franchi. Solo chi consegue utili inferiori a questo limite rimane esonerato dall'imposta (nuovo art. 66a). Nella LAID (nuovo art. 26a) l'ammontare del limite di esenzione dall'imposta sarebbe determinato dal diritto cantonale*, non ci trova consenzienti.

La creazione di una nuova norma crea un sistema più complesso sia dal profilo amministrativo sia da quello della gestione, senza dimenticare che l'ente sarà posto al beneficio dell'esenzione, ma la persona fisica o giuridica che farà una devoluzione volontaria in contanti a questa persona giuridica non potrà beneficiare della relativa deduzione fiscalmente, situazione che darà adito a ulteriori atti parlamentari per il riconoscimento della deduzione della devoluzione.

Si osserva inoltre che il Parlamentare ha lasciato ampio spazio di manovra su come implementare la norma, dai dibattiti parlamentari si evince che lo scopo è quello di sostenere le piccole associazioni con scopi culturali, sportivi e senza interessi lucrativi.

Visto tutte queste premesse riteniamo che una soluzione più praticabile sia una modifica degli attuali articoli 56 cpv. 1 lett. g LIFD e 23 cpv. 1 lett. f LAID, nel senso di concedere l'esenzione fiscale a tutte le persone giuridiche (in virtù della parità di trattamento) che perseguono degli scopi pubblici, di pubblica utilità o **scopi ideali**, per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini, escludendo scopi imprenditoriali e di lucro.

Per quanto riguarda il Canton Ticino si avrebbe un allineamento con l'esenzione in materia d'imposte di successione e donazione e si ristabilirebbe la situazione ante armonizzazione.

In conclusione il messaggio dovrebbe esplicitare che l'esenzione sarebbe così concessa a quelle società, che operano senza scopo di lucro, negli ambiti amatoriali, per il tempo libero, locali e sportivi. In quest'ultimo settore ci permettiamo rilevare che è difficile giustificare l'esenzione fiscale delle federazioni sportive internazionali<sup>11</sup>, e non concederla a delle associazioni sportive locali che si fondano sul volontariato. Questa situazione ha già dato, in effetto, adito a diversi atti parlamentari federali<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Comunicato del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 Tassazione delle federazioni sportive in Svizzera – mantenere lo status quo

<sup>12</sup> Interpellanza Schlebert del 24 settembre 2008 nr. 08.3511 UEFA. Federazione sportiva di pubblica utilità, Interpellanza Fehr del 15 giugno 2011 nr. 11.3552 La FIFA non è di utilità pubblica.

Voglia accogliere, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

  
Il Presidente:  
P. Beltraminelli

Il Cancelliere:  
G. Gianella

Allegato:

Questionario relativo alla legge federale sull'esenzione fiscale di persone giuridiche con scopi ideali

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali  
Divisione delle contribuzioni, Residenza

Berna, 4 marzo 2013

## Questionario relativo alla legge federale sull'esenzione fiscale di persone giuridiche con scopi ideali

### A. Domande poste a tutti i partecipanti della procedura di consultazione sull'attuazione della mozione Kuprecht (09.3343) nell'ottica della sistematica del diritto tributario

Domande	Risposte
1. Per attuare la mozione il Consiglio federale propone un limite di esenzione dall'imposta per gli utili di persone giuridiche con scopi ideali. Siete d'accordo con la soluzione proposta dal Consiglio federale?	NO
2. In caso negativo, quale delle altre tre varianti preferite? - Aumento del limite di esenzione per gli utili di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche; - ampliamento del catalogo delle eccezioni per l'assoggettamento soggettivo di persone giuridiche con scopi ideali; - importo esente da imposta per gli utili di persone giuridiche con scopi ideali	Ampliamento del catalogo delle eccezioni per l'assoggettamento soggettivo di persone giuridiche con scopi ideali, nel senso di estendere il campo di applicazione degli art. 56 LIFD e 23 LAID
3. Considerate fattibili le delimitazioni effettuate nel rapporto esplicativo (n. 3.2.1 – 3.2.5) tra scopo economico e scopo di utilità pubblica, di culto ed ideale e gli esempi riportati?	Non completamente in base alla giurisprudenza sviluppata in materia
4. In caso negativo, quali soluzioni alternative concrete proponete?	Riprendere i criteri sanciti dalla giurisprudenza in materia e dai documenti della CFS gruppo esenzioni fiscali
5. Avete altre osservazioni?	

Data: 2 luglio 2013

Partecipante alla procedura di consultazione: Repubblica e Stato del Canton Ticino

### B. Domande sulla prassi e sull'esecuzione (solo Cantoni)

Domande	Risposte
1. Quante associazioni sono iscritte nel registro dei contribuenti del Cantone?	2'167
2. Quali sono le modalità della loro iscrizione nel registro dei contribuenti?	Invio di una dichiarazione spontanea, richiesta di rimborso di imposta preventiva, acquisto di un immobile, versamento di sussidi cantonali, inizi di attività commerciale significativa, segnalazione da parte di cancellerie comunali o di terzi, altre informazioni
3. Le associazioni iscritte possono essere suddivise in categorie (associazioni sportive, culturali, altre)?	no
4. A quanto ammontano le imposte versate annualmente da queste associazioni alla Confederazione, al Cantone e ai Comuni?	Fr. 403'530.--
5. Quante associazioni sono completamente o parzialmente esentate dall'imposta?	934
6. A quanto stimate le minori entrate per Cantoni e Comuni derivanti dalla soluzione proposta dal Consiglio federale?	Non determinabile
7. Quali saranno le ripercussioni delle modifiche proposte sul personale (rispetto alla situazione attuale)?	Da quantificare in base alla soluzione prescelta
8. Avete altre osservazioni?	

Data: 2 luglio 2013

Partecipante alla procedura di consultazione: Repubblica e Stato del Canton Ticino